

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
65/2012/R/EEL

RAZIONALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITÀ OPERATIVE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA DISTRIBUTORI E VENDITORI DI ENERGIA ELETTRICA INERENTI AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n.129/10 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 4 dicembre 2003, n. 138/03;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito deliberazione ARG/elt 42/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2010, ARG/elt 10/10 (di seguito deliberazione ARG/elt 10/10);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME)
- il documento per la consultazione, recante "*Standardizzazione dei flussi delle misure dei prelievi di energia elettrica - Orientamenti finali*", DCO 36/11 (di seguito: DCO 36/11);

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione ARG/elt 10/10 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di standardizzazione dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari;
- la suddetta deliberazione ha conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché proceda:
 - alla predisposizione di proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento;
 - all'avvio di un gruppo di lavoro che coinvolga i soggetti interessati, al fine di acquisire, valutare e sviluppare elementi utili per l'individuazione del contenuto minimo dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica inerenti ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, dei formati e delle modalità di comunicazione più idonee al trasferimento di tali contenuti informativi (di seguito: gruppo di lavoro);
 - alle convocazioni e alla organizzazione di incontri con i soggetti interessati e le formazioni associative che li rappresentano, al fine di raccogliere elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
 - alla predisposizione di eventuali documenti per la consultazione;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 stabilisce che al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato (di seguito: SII), istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi della legge n. 129/10, è finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas e che l'Autorità adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal SII;
- il 18 maggio 2010 e il 15 giugno 2011 si sono tenuti presso gli uffici dell'Autorità due incontri del gruppo di lavoro, in materia di definizione del contenuto informativo dei flussi dei dati di misura e modalità di comunicazione agli utenti del trasporto e del dispacciamento;
- con il DCO 36/11, l'Autorità ha elaborato gli orientamenti finali per la definizione degli standard di misura nel settore elettrico, in base agli elementi conoscitivi raccolti nel gruppo di lavoro e tenuto conto:
 - dell'assetto e delle esigenze dello specifico mercato a cui si applica;
 - dello stato della tecnologia disponibile nel settore e in altri settori che hanno necessità analoghe di scambiare dati;
 - della situazione prospettica del mercato al fine di garantire la maggiore stabilità nel tempo delle scelte individuate, sia rispetto ad eventuali evoluzioni normative, sia rispetto a modifiche degli scenari e delle quote di mercato degli operatori;
- con il medesimo DCO 36/11, è stata anche proposta una revisione della attuale regolazione volta alla razionalizzazione dei flussi esistenti, nonché all'istituzione,

- ove non presenti, di nuovi flussi finalizzati a rendere più efficienti gli scambi informativi, oltre che al recepimento dei nuovi standard di comunicazione;
- in particolare, è stato individuato il contenuto informativo per i seguenti flussi di dati tra imprese di distribuzione e venditori, ad oggi esistenti:
 - misure periodiche per i punti trattati su base oraria trasmesse, ai sensi del comma 18.5 del TIV, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate;
 - misure periodiche per i punti non trattati su base oraria, trasmesse, ai sensi del comma 18.3 del TIV, entro 20 giorni dalla registrazione delle misure da parte del misuratore elettronico per i punti trattati per fasce e dal tentativo di rilevazione delle misure per i punti trattati monorari;
 - misure periodiche per i punti trattati su base oraria trasmesse, ai sensi del comma 36.1 lettera a) del TIS, entro il 20 del mese successivo a quello in cui le misure sono state registrate;
 - misure relative a tutti i punti di prelievo (trattati su base oraria e non trattati su base oraria), trasmesse a seguito dello *switching* di un cliente e in particolare:
 - (i) i dati di misura in corrispondenza dello *switching*, trasmessi ai sensi dell'Articolo 7, comma 1, della deliberazione ARG/elt 42/08;
 - (ii) i dati di misura storici, ossia quelli compresi tra il tredicesimo e il secondo mese precedente la data di *switching* e trasmessi ai sensi dell'Articolo 8, comma 1 della medesima deliberazione;
 - inoltre, è stato individuato il contenuto informativo per i seguenti flussi di dati, ad oggi non previsti dalla disciplina vigente, tra imprese di distribuzione e venditori, relativi a rettifiche delle misure:
 - flusso mensile di rettifica delle misure relativo a punti di prelievo non trattati orari, entro il 20 di ciascun mese, comprendente le misure rilevate nel mese precedente che rettificano dati stimati sino al gennaio dell'anno corrente, ai fini della regolazione dei corrispettivi di trasporto;
 - flusso semestrale di rettifica di competenza dell'anno precedente, in concomitanza con le comunicazioni delle rettifiche tardive dei punti non trattati su base oraria di cui ai commi 69.2 e 70.2 del TIS, ovvero entro il 5 e il 20 maggio;
 - le proposte contenute nel DCO 36/11 sono state formulate sulla base di alcuni criteri generali, tra i quali quelli di seguito elencati:
 - i dati di misura messi a disposizione dall'impresa di distribuzione devono essere, fin dove possibile, aderenti a quelli registrati dal misuratore, ovvero non devono subire processi di elaborazione ulteriori alla validazione da parte dell'impresa di distribuzione;
 - i flussi devono veicolare i dati di misura, mentre deve essere limitata la quantità di dati diversi dai dati di misura, come quelli relativi all'anagrafica o alle caratteristiche del punto di prelievo;
 - da un punto di vista informatico, sono preferibili soluzioni tali per cui le regole di compilazione dei file siano descrivibili tramite una "grammatica" strutturata, con la quale effettuare i controlli di coerenza e completezza;
 - a livello tecnologico, sono state avanzate proposte sui seguenti aspetti:
 - *formato dei file*: è stato identificato il formato XML come quello più adeguato per la trasmissione delle misure; tale scelta discende dall'analisi

- comparativa, presentata nel gruppo di lavoro, di vantaggi e svantaggi di alcuni formati utilizzati nel settore elettrico o in altri settori (telecomunicazioni, bancario ecc.) con particolare riferimento ad alcuni parametri tra i quali la semplicità, il fatto di essere proprietario o non proprietario, la velocità di *parsing*, l'*overhead* richiesto, l'esistenza di una "grammatica" e la gestione delle obbligatorietà, la sicurezza e l'esistenza di un ente formatore;
- *canale di comunicazione*: è stato proposto che il canale di comunicazione sia differenziato in coerenza con gli attuali obblighi in capo alle imprese distributrici di dotarsi di strumenti evoluti e pertanto:
 - (i) che le imprese con più di 100.000 punti di prelievo siano obbligate alla messa a disposizione delle misure tramite un portale o eventualmente tramite comunicazioni application-to-application e notifichino all'utente, tramite posta elettronica certificata (di seguito: PEC), la messa a disposizione dei dati di misura, includendo nella comunicazione anche un codice univoco identificativo del file (ad. es. checksum);
 - (ii) che le imprese con meno di 100.000 punti di prelievo continuino ad utilizzare la PEC per il trasferimento dei dati di misura e solo in una fase successiva utilizzino strumenti più evoluti;
 - *dimensione massima, compressione e nomenclatura* dei file: è stato proposto che i file possano essere trasmessi (a discrezione) nel formato compresso, purché, non compressi, abbiano la dimensione massima di 10 Mbyte; è stata individuata anche una nomenclatura uniforme dei file;
 - relativamente alla struttura dei file, è stato proposto che ciascun flusso sia costituito da un file XML composto di 3 "aree funzionali" così denominate:
 1. intestazione: contenente un codice identificativo del tipo di flusso, nonché le informazioni sul mittente e il destinatario;
 2. dati del punto di prelievo: contenente il codice POD e i dati di misura;
 3. dati del misuratore: contenente alcune informazioni essenziali relative alla matricola e alla data di installazione del misuratore;
 - relativamente al contenuto informativo dei file relativi a punti di prelievo trattati orari, è stato proposto che:
 - l'Intestazione riporti, oltre all'identificatore univoco del tipo di flusso, la partita iva del distributore e dell'utente, quali identificativi del mittente e del destinatario, e, quale campo non obbligatorio, il codice del contratto di dispacciamento;
 - tra i Dati del punto di prelievo siano riportati il codice POD, la data e l'identificativo del quarto d'ora, i valori dell'energia prelevata, attiva e reattiva, nei singoli quarti d'ora;
 - ogni dato di misura sia qualificato con uno dei tre attributi "effettivo", "stimato", "ricostruito", intendendo per "effettivi" i dati raccolti dal misuratore che hanno superato il processo di validazione;
 - relativamente al contenuto informativo dei file relativi a punti di prelievo non trattati orari, è stato proposto che:
 - l'Intestazione riporti, oltre all'identificatore univoco del tipo di flusso, la partita iva del distributore e dell'utente, quali identificativi del mittente e del

- destinatario, e, come campo non obbligatorio, il codice del contratto di dispacciamento;
- tra i Dati del punto di prelievo siano riportati, oltre al codice POD, la data a cui si riferisce la misura, i valori eventualmente distinti per fascia oraria dei totalizzatori di energia attiva e reattiva prelevata, della potenza, dei consumi, dell'attributo, dal significato analogo a quello dei punti di prelievo trattati orari, di "effettivo", "stimato" o "ricostruito";
 - tra i Dati del misuratore siano riportati: un *flag* per identificare la presenza del misuratore, la matricola del misuratore, la data di installazione, il numero cifre del misuratore, nel caso che questo sia monorario.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta al DCO 36/11, gli operatori, anche per il tramite dei loro rappresentanti di categoria (di seguito: operatori) hanno formulato una serie di osservazioni di seguito raggruppate secondo le seguenti categorie:
 - i. osservazioni di carattere generale;
 - ii. osservazioni di carattere tecnologico e informatico;
 - iii. osservazioni sul contenuto informativo dei file, per punti di prelievo trattati orari e non trattati orari;
 - iv. chiarimenti alle regole di compilazione dei file;
 - v. tempistiche di implementazione;
- con riferimento alle osservazioni di carattere generale:
 - alcuni operatori evidenziano la necessità che gli standard di comunicazione delle misure siano definitivi anche in relazione alla futura gestione della messa a disposizione dei dati di misura nell'ambito del SII;
 - alcuni operatori ritengono preferibile superare l'attuale schema che prevede l'invio delle misure orarie acquisite non ancora validate entro il quinto giorno lavorativo del mese e il successivo invio, entro il 20 del mese, di tutte le misure orarie validate, comprese quelle già inviate il 5 del mese, proponendo, in alternativa, che entro la prima scadenza il distributore metta a disposizione un numero di misure validate non inferiore ad una data percentuale, e la restante parte entro i termini previsti dal TIS per il settlement e cioè entro il 20 del mese successivo a quello di competenza, effettuando una stima se non è disponibile la curva reale;
- con riferimento alle osservazioni di carattere tecnologico e informatico:
 - la proposta dell'Autorità in tema di definizione del canale di comunicazione è generalmente condivisa;
 - la proposta dell'Autorità di utilizzare il formato XML è generalmente condivisa;
 - la proposta di limitare la dimensione massima dei file a 10 Mbyte è generalmente ritenuta un buon compromesso;
 - un operatore ritiene che la notifica all'utente, tramite PEC, della messa a disposizione del file delle misure non sia necessaria né efficace a risolvere completamente il problema di certificare l'invio del flusso in un determinato momento temporale;
 - in relazione al tema del numero e della nomenclatura dei file:

- (i) un operatore propone di inserire all'interno del nome file anche il codice distributore attribuito da Terna, in modo da rendere il file di più facile lettura;
- (ii) alcuni operatori propongono che sia introdotto, all'interno del nome del file, un numero progressivo per consentire al venditore di verificare la corretta progressività del numero degli invii per ogni estrazione; alcuni operatori propongono di aggiungere sull'ultimo inviato un suffisso per indicare che si tratta dell'ultimo della serie, al fine di permettere un riscontro immediato dell'integrità dell'invio;
- (iii) un operatore propone di inserire nel nome del file, oltre al numero progressivo, anche il numero totale file (1 di n) al fine di avere un riscontro immediato dell'integrità dell'invio;
- (iv) un operatore propone introdurre il periodo di competenza nella nomenclatura del file in formato YYYYMM;
- in relazione al tema della possibile compressione dei file, un operatore ritiene che tale possibilità vada a scapito dei benefici ottenuti dalla standardizzazione e dalla gestione automatica dei file, propone quindi di eliminare questa facoltà oppure di prevedere un formato obbligatorio anche per la compressione dei file;
- con riferimento alle osservazioni sui contenuti informativi dei file dei punti di prelievo trattati orari:
 - la maggior parte degli operatori ritiene opportuno chiarire l'utilizzo degli attributi che qualificano le misure come effettive, stimate o ricostruite, ed in particolare:
 - (i) alcuni operatori ritengono sufficienti i due soli attributi "stimato" ed "effettivo", in quanto l'interesse del venditore è quello di sapere se il dato è stimato, e quindi soggetto a conguaglio oppure definitivo;
 - (ii) la maggior parte degli operatori ritiene opportuno che l'attributo sia riferito all'intera curva e non ai singoli quarti d'ora, poiché la ricostruzione dei singoli quarti d'ora eventualmente mancanti è parte del processo di validazione del distributore;
 - (iii) un operatore ritiene che l'informazione relativa alle misure ricostruite potrebbe essere utile al fine di permettere al venditore di avere un'ulteriore informazione da fornire al cliente in caso di reclami o contestazioni;
 - alcuni operatori ritengono necessario l'inserimento all'interno del file delle misure dell'informazione relativa al livello di tensione e della potenza disponibile (o potenza contrattualmente impegnata) e del tipo di trattamento (orario, fasce, monorario), fino a quando tali informazioni non saranno disponibili tramite il SII;
 - un operatore ritiene necessario inserire il campo relativo alla potenza massima misurata in quanto esistono rari casi in cui questa non coincide con il valore massimo dei quarti d'ora;
 - un operatore sottolinea l'opportunità di introdurre l'obbligo che le curve orarie siano fornite già moltiplicate per la costante K di trasformazione;
 - alcuni operatori ritengono opportuna una revisione delle codifiche proposte relative alle rettifiche di misura e in particolare:

- (i) la motivazione “*riprogrammazione*” andrebbe eliminata in quanto l’evento di riprogrammazione potrebbe non comportare alcun invio di rettifica o, in caso contrario, l’evento potrebbe essere ricompreso nella motivazione “*lettura che sostituisce reale precedente*”;
 - (ii) la motivazione “*lettura fornita per errore*”: dovrebbe assumere il significato di annullamento del dato precedentemente inviato se non si dispone di un dato corretto sostitutivo;
 - (iii) è opportuno aggiungere un’ulteriore motivazione: “*lettura che sostituisce reale precedente*” per tenere conto dei casi in cui una lettura reale comunicata in precedenza risulta errata e si dispone del dato corretto riferito alla stessa data;
 - (iv) la motivazione “*lettura effettiva rispetto a stima precedente*” dovrebbe essere eliminata, poiché il recupero e la comunicazione di una lettura reale non comporta una rettifica, ma la sostituzione delle stima con una misura ed è opportuno che siano inviate attraverso flussi di ciclo e non come rettifiche;
 - (v) nei casi di “*ricostruzione per frode*” e “*ricostruzione per malfunzionamento del misuratore*” è opportuno che siano riportati i soli consumi di energia e non le misure poiché può accadere che i consumi da attribuire non corrispondano con quelli rilevati dalle letture dei misuratori: occorre recuperare il consumo non registrato, rettificando quindi il consumo rilevato tra due misure a prescindere dalle letture.
- con riferimento alle osservazioni sui contenuti informativi dei file dei punti di prelievo non trattati orari:
 - alcuni operatori ritengono la comunicazione dei valori di consumo superflua perché:
 - (i) le misure sono trasformabili in consumi utilizzando le costanti moltiplicative K;
 - (ii) contraddice il principio generale di essenzialità dei dati scambiati e aumenta la dimensione del file;
 - (iii) è necessario definire una regola relativamente al periodo a cui i consumi sono riferiti, specialmente se un nuovo dato di misura proveniente da raccolta dell’operatore conguaglia un periodo di letture stimate; in questo caso dovrebbe essere inserita almeno la data relativa al dato di misura precedente, senza la quale sarebbe impossibile capire a quale dato di misura si riferisce il consumo indicato.
 - alcuni operatori ritengono necessario l’inserimento all’interno del file delle misure dell’informazione relativa alla costante di trasformazione K, alla potenza disponibile (o potenza contrattualmente impegnata), fino a quando tali informazioni non saranno disponibili tramite il SII; in particolare un operatore segnala la necessità di prevedere tre campi in caso vi sia differenza tra le costanti dei misuratori di energia attiva, reattiva e di potenza; un operatore segnala la necessità di rendere obbligatorio il campo anche per i contatori elettronici, aggiungendo tre campi per le cifre dei misuratori di energia attiva, reattiva e di potenza, come proposto per il misuratore tradizionale;

- con riferimento alla gestione delle rettifiche sono state proposte considerazioni analoghe a quelle relative ai punti di prelievo trattati orari;
- la proposta di veicolare, tramite il file di trasmissione delle misure, l'informazione relativa al cambio del misuratore è generalmente vista favorevolmente;
- alcuni operatori ritengono che la proposta relativa ai dati di prelievo storici in caso di *switching* sia valida solo se nel corso del periodo interessato non è intervenuto alcun evento tecnico-anagrafico sul punto di prelievo e in assenza di rettifiche ai dati di ciclo inviati; in tali casi, viceversa, al fine di consentire una corretta interpretazione dei dati, si dovrebbe comunicare al nuovo venditore anche tutte le variazioni tecniche e di rettifica intervenute nel periodo; un operatore propone, in alternativa, la creazione di un flusso *ad hoc* contenente i 12 valori di consumo e la misura di *switching*;
- con riferimento ai punti monorari alcuni operatori ritengono preferibile che le misure siano inserite in un campo *ad hoc* ed evitare la prassi talvolta utilizzata di compilare solo il campo relativo alla fascia F3 (lasciando vuoti i campi relativi a F1 e F2) se la misura è relativa ad un totalizzatore monorario;
- con riferimento alle osservazioni e proposte di chiarimenti sulle regole di compilazione dei file:
 - nei casi di particolari configurazioni impiantistiche, tra le quali i punti alimentati in “entra-esci”, le misure c.d. a “diffalco”, i punti di emergenza, i punti prelievo all'interno di poli industriali, alcuni operatori propongono di elaborare una sola curva complessiva dei prelievi associata al solo punto di connessione con la rete;
 - alcuni operatori sollecitano un maggiore chiarimento delle regole in tutti i casi in cui il tipo di misuratore non coincide con il tipo di trattamento, tra i quali:
 - (i) i punti di illuminazione pubblica in bassa tensione con potenza disponibile maggiore di 55 kW dotati di misuratore orario e trattati convenzionalmente, ai sensi del TIS;
 - (ii) i punti di prelievo in BT, compresa illuminazione pubblica, con potenza disponibile minore di 55 kW, dotati, per qualsiasi ragione di misuratore orario;
 - (iii) i punti di prelievo non trattati orari per i quali avviene un evento tecnico, ad esempio un aumento di potenza disponibile oltre i 55 kW, tale da determinare l'installazione di un misuratore orario ed un successivo passaggio a trattamento orario;
 - alcuni operatori evidenziano la necessità di specificare che i valori di consumo devono essere riportati al netto delle perdite di rete;
- con riferimento alla gestione delle rettifiche, è stato rilevato che:
 - la proposta di distinguere l'invio delle rettifiche tra quelle che hanno impatto sul conguaglio del *load-profiling* e le cosiddette rettifiche tardive è ritenuta poco efficiente perché è necessario conoscere il valore di rettifica dell'intero periodo ed effettuare il conguaglio al cliente finale prima possibile;
 - nei casi di mancanza della misura dei punti di prelievo trattati orari alcuni operatori ritengono che il distributore debba effettuare la migliore stima,

- secondo le modalità attualmente vigenti, mentre non sia condivisibile, come criterio di stima, la curva oraria messa a disposizione il mese precedente;
- alcuni operatori rilevano la necessità di introdurre l'obbligo di mettere a disposizione le stime con frequenza mensile per i punti di prelievo per i quali è previsto un obbligo di tentativo di lettura solo una volta all'anno;
 - alcuni operatori ritengono opportuno esplicitare l'obbligatorietà di alcuni campi, in funzione del tipo di misuratore, indicando che i campi "misura totalizzatore", "matricola misuratore reattiva" e "numero cifre misuratore monorario" dovrebbero essere non obbligatori in caso di misuratore elettronico ed obbligatori in caso di misuratore tradizionale;
- con riferimento alle osservazioni e proposte in merito alle tempistiche di implementazione dei nuovi standard di comunicazione tutti gli operatori hanno evidenziato la necessità di considerare i tempi tecnici funzionali all'implementazione delle revisioni in esame.

RITENUTO:

- necessario definire lo standard e le modalità operative dei flussi informativi tra distributori e venditori di energia elettrica relativi ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, con l'obiettivo di rendere più trasparente ed efficiente il flusso di dati, identificando anche una soluzione tecnologicamente adeguata allo scambio dei dati nell'ambito del SII e conseguentemente dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- necessario provvedere ad una razionalizzazione e alla standardizzazione dei flussi relativi ai dati di misura in occasione dello *switching*, di cui all'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08 e ai dati di misura storici di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione;
- necessario definire i flussi informativi oggetto di standardizzazione, specificando per ciascuno di essi il contenuto informativo e dando mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché, con propria determina, definisca le specifiche di dettaglio, anche di carattere informatico, di tali informazioni;
- opportuno limitare la definizione degli standard di comunicazione relativi ai flussi di energia prelevati dalla rete, senza che ciò costituisca una limitazione per la futura eventuale definizione degli standard relativi ai flussi di energia immessa in rete;
- opportuno provvedere ad una razionalizzazione dei flussi relativi alle misure dei punti di prelievo trattati orari, di cui al comma 18.5 del TIV e al comma 36.1, lettera a), del TIS, al fine di prevedere che i dati di misura validati già trasmessi ai sensi del comma 18.5 del TIV non siano ulteriormente trasmessi;
- opportuno, a tal fine, introdurre criteri di regolazione incentivante finalizzati a consentire la tempestiva disponibilità agli utenti dei dati di misura validati, con particolare riferimento ai punti di prelievo trattati orari;
- opportuno provvedere anche alla standardizzazione dei flussi relativi ai dati funzionali all'inizio della fornitura a seguito di *switching* di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08, così da completare l'attività di standardizzazione di tutti i flussi inerenti i dati di *switching*.

RITENUTO INOLTRE:

- opportuno che il canale di comunicazione sia differenziato e coerente con gli attuali obblighi, in capo alle imprese distributrici, di utilizzo di strumenti evoluti;
- opportuno confermare la scelta del formato XML per la comunicazione dei dati di misura;
- necessario prevedere opportuni meccanismi per rendere certo e inopponibile il momento in cui i le imprese di distribuzione rendono disponibili i dati di misura agli utenti del trasporto;
- necessario confermare la proposta che i file trasmessi debbano avere una dimensione massima di 10 Mbyte, al fine di garantire una buona efficienza nella trasmissione qualsiasi sia il canale utilizzato, compresa la PEC, rimandando la definizione della nomenclatura standard e dell'eventuale possibilità di compressione dei file al momento della stesura delle specifiche informatiche di dettaglio;
- opportuno modificare la proposta di cui al documento di consultazione DCO 36/10 dal punto di vista dei contenuti informativi dei file, tenendo conto delle osservazioni pervenute, come segue:
 - caratterizzando la totalità dei dati trasferiti con un attributo, come “stimati” ed “effettivi”, che metta in condizioni il venditore di utilizzarli opportunamente, sapendo che, al netto delle cosiddette rettifiche tardive, possono o meno essere soggetti a conguaglio;
 - inserendo all'interno del flusso periodico delle misure alcune informazioni minime ed essenziali alla gestione del punto di prelievo, alla fatturazione e al dispacciamento, nelle more dell'entrata in esercizio del SII, quali, il livello di tensione, la potenza contrattualmente impegnata, il trattamento del punto di prelievo, il punto di dispacciamento e le costanti K di trasformazione (quest'ultime per i soli punti di prelievo non trattati orari) e prevedendo che tali dati siano strutturati in un'apposita sezione del file, facilmente rimovibile senza compromettere la definizione degli altri contenuti informativi, una volta che le medesime informazioni siano rese disponibili agli operatori tramite il SII;
 - inserendo all'interno del flusso periodico delle misure relative ai punti di prelievo trattati orari, un campo relativo alla potenza massima;
 - rimuovendo l'indicazione dei consumi, per i punti di prelievo non trattati orari, trattandosi di informazione ridondante perché ricavabile dalle misure trasmesse, salvo i casi di ricostruzione per frode o malfunzionamento del misuratore;
 - prevedendo che le rettifiche dei dati di misura siano qualificate mediante la seguente caratterizzazione:
 - (i) misura che sostituisce una stima precedente (per i punti di prelievo trattati orari);
 - (ii) misura che sostituisce una misura fornita precedentemente errata;
 - (iii) misura fornita precedentemente per errore;
 - (iv) ricostruzione per frode;
 - (v) ricostruzione per malfunzionamento misuratore;
 - rivedendo le previsioni di cui all'articolo 7 della deliberazione ARG/elt 42/08 al fine di rendere disponibile al solo esercente entrante le informazioni

- relative ai dati di misura rilevati in occasione dello *switching* relative a punti di prelievo non trattati orari;
- confermando la previsione di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/elt 42/08 secondo la quale l'impresa di distribuzione trasmette all'utente entrante, in caso di *switching*, le informazioni essenziali finalizzate a stimare i consumi e a calcolare le fatture del nuovo punto di prelievo, ossia, in base al trattamento del punto di prelievo:
 - (i) le curve orarie dei 12 mesi precedenti la data di messa a disposizione;
 - (ii) i consumi dei 12 mesi precedenti e la misura di messa a disposizione;
 - rendendo obbligatorio il trasferimento delle informazioni relative al cambiamento del misuratore solo nel caso di sostituzione o riprogrammazione del misuratore, per evitare che informazioni ridondanti siano trasferite tutti i mesi e ed appesantiscano inutilmente la dimensione dei file;
 - necessario stabilire che, in materia di regole di compilazione dei file:
 - in caso di particolari configurazioni impiantistiche, in cui ad un punto di connessione alla rete corrispondono più misuratori (casi "entra-esce", "diffalco", punti di emergenza ecc.), sia inviata un'unica misura (o un'unica curva), ottenuta dall'elaborazione, effettuata dall'impresa di distribuzione, delle misure provenienti da diversi misuratori, ad eccezione dei casi in cui in cui i misuratori siano gestiti da diverse imprese distributrici;
 - in caso di discrepanza tra il tipo di misuratore e il trattamento, siano trasferiti i dati come raccolti dal misuratore nei soli casi di:
 - (i) punti di prelievo di illuminazione pubblica con potenza disponibile maggiore di 55 kW;
 - (ii) punti di prelievo in bassa tensione, compresa l'illuminazione pubblica, con potenza disponibile minore di 55 kW, per i quali il trattamento orario era già applicato alla data di entrata in vigore delle disposizioni circa l'obbligatorietà del trattamento orario;
 - (iii) i punti di prelievo non trattati orari per i quali avviene un evento tecnico, ad esempio un aumento di potenza disponibile oltre i 55 kW, per il periodo transitorio fino al passaggio al trattamento orario;
 - tutti i dati di consumo siano espressi al netto delle perdite di rete;
 - i valori di misura e di consumo dei punti di prelievo trattati monorari siano inseriti in un campo dedicato, diverso dai campi relativi alle misure o ai consumi per fascia;
 - le rettifiche debbano essere inviate in un'unica soluzione non appena sono disponibili;
 - in mancanza di misure il distributore debba effettuare la migliore stima in base alle regole vigenti;
 - necessario prevedere che il dettaglio dei formati relativi ai flussi informativi di cui al presente provvedimento sia definito con successivo provvedimento;
 - necessario prevedere che le disposizioni di cui alla presente delibera entrino in vigore decorsi 6 mesi dal completamento dell'attività di cui al precedente punto e comunque non prima dell'1 gennaio 2013

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
 - a. dopo l'Articolo 17 è aggiunto il seguente Articolo 17bis:

“Articolo 17bis

Disposizioni in materia di programmazione dei misuratori

17bis.1 In caso di installazione di misuratore elettronico avente i requisiti funzionali di cui alla deliberazione n. 292/06, ai fini del trattamento per fasce ai sensi del TIS, all'atto dell'installazione medesima o della messa in servizio, le imprese distributrici sono tenute a programmare il misuratore elettronico in modo tale da registrare, ai fini del dispacciamento, i dati rilevanti di cui alla Tabella 2 relativi alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.

- b. dopo l'Articolo 17bis è aggiunto il seguente Articolo 17ter:

“Articolo 17ter

Raccolta dei dati di misura da parte delle imprese distributrici

17ter.1 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, ivi inclusi quelli in bassa tensione, l'impresa distributtrice è tenuta ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi dell'Articolo 5 del TIME.

17ter.2 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, l'impresa distributtrice è tenuta ad effettuare la raccolta delle misure registrate dai misuratori elettronici ai sensi del comma 17bis.1;

17ter.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, l'impresa distributtrice è tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:

- a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.”

- c. l'Articolo 18 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

Disponibilità dei dati di misura per gli utenti

18.1 Il presente Articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali l'impresa distributtrice mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi a punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.

18.2 Per rendere disponibili agli utenti i dati di cui al presente Articolo, secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione

65/2012/R/EEL, le imprese distributrici soggette all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi dell'Articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10, utilizzano esclusivamente tali strumenti di comunicazione. Le imprese distributrici garantiscono anche la tracciabilità di ogni singola operazione. Le imprese distributrici non soggette all'obbligo di cui sopra utilizzano il canale di posta elettronica certificata.

- 18.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, l'impresa distributtrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto:
- a) entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto;
 - b) entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi ai punti di prelievo non già comunicati come tali ai sensi della precedente lettera a).
- 18.4 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, l'impresa distributtrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.5 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, l'impresa distributtrice mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui sono registrati nel misuratore, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 18.6 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei commi 18.3, 18.4 e 18.5 devono essere quelli stimati dall'impresa distributtrice e utilizzati per la fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, con l'indicazione che i dati si riferiscono a valori stimati; in nessun caso possono essere comunicati dati pari a zero in luogo dei valori stimati.”

d. l'Articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

Messa a disposizione di dati di misura che sostituiscono dati precedentemente comunicati

- 19.1 L'impresa distributtrice mette a disposizione a ciascun utente del trasporto, entro il 20 del mese, i dati di misura raccolti il mese precedente che rettificano misure precedentemente comunicate.”

2. di modificare il TIS nei termini sotto indicati:

a. il comma 36.1 è sostituito dal seguente:

- “36.1 Con riferimento al mese precedente, ciascuna impresa distributtrice:
- a) comunica, ai sensi del comma 18.3 del TIV, a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico i dati di

- misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
- b) comunica, entro il 20 di ciascun mese, a Terna le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento di cui all'Articolo 15.”;
- b. l'Articolo 68 è soppresso.
3. di modificare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 42/08 nei termini sotto indicati:
- a. al comma 4bis.1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione”;
- b. il comma 7.1 è sostituito dal seguente:
“7.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria oggetto di *switching*, ad eccezione del punto di prelievo nuovo, l'impresa distributrice mette a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell' esercente la maggior tutela, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di *switching* i dati di cui alla Tabella 1.”;
- c. al comma 7.2, le parole: “i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV” sono sostituite dalle parole “i dati di misura di energia elettrica”;
- d. al comma 7.3, le parole: “i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV” sono sostituite dalle parole “i dati di misura di energia elettrica”;
- e. l'Articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

Dati funzionali all'inizio della fornitura a seguito di switching e dati di misura storici

- 8.1 In caso di *switching* l'impresa distributrice, è tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell' esercente la maggior tutela le informazioni di cui alla Tabella 2:
- a) entro il sest'ultimo giorno del mese antecedente la data di *switching*, in caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo attivo, ai sensi dell'articolo 3;
- b) entro il primo termine utile successivo alla data di *switching* corrispondente al sest'ultimo giorno del mese, in caso di *switching* relativo ad un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato, ai sensi dell'articolo 4.”
- f. al comma 9.1 le parole “articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti “articoli 3, 4, 5 e 6”;
- g. il comma 9.2 è sostituito dal seguente:
“9.2 Le comunicazioni di cui agli Articoli 7 e 8 devono essere effettuate utilizzando il canale di comunicazione di cui all'articolo 18.2 del TIV e secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL.”
- h. Le Tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 1

Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari – dati di misura in occasione dello <i>switching</i> ” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL

Tabella 2

<u>Punti di prelievo trattati orari</u>	<u>Punti di prelievo non trattati orari</u>
Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo trattati orari–dati funzionali all’inizio della fornitura” e al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo trattati orari–dati storici” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL	Informazioni di cui al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari–dati funzionali all’inizio della fornitura” e al “flusso di <i>switching</i> punti di prelievo non trattati orari–dati storici” di cui all’Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL

4. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati affinché, con proprie determinazioni, definisca il dettaglio dei formati relativi ai flussi informativi di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, di concerto con il Direttore della Direzione Mercati per gli aspetti di relativa competenza e in particolare con riferimento ai profili inerenti le tempistiche, affinché, con successivo provvedimento, definiscano criteri di regolazione incentivante in materia di messa a disposizione dei dati di misura, al fine di consentire la massima tempestività nella disponibilità agli utenti di dati validati;
6. le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore decorsi 6 mesi dal completamento dell’attività di cui al precedente punto e comunque non prima dell’1 gennaio 2013.
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni